

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 03/02/2026

FATTO

1. Con ricorso del 26.9.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- Il 6.11.2023 ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento per l'importo di € 20.000, che ha poi annullato il 16.11.2023;
- dopo pochi giorni, ha subito il pignoramento presso terzi del proprio conto corrente, ed è stata di conseguenza bloccata anche la somma erogata in base al finanziamento, per il quale aveva però esercitato il recesso;
- non ha pertanto potuto restituire l'importo.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, il ricorrente ha sottoscritto due polizze assicurative versando i relativi premi;
- in data 16.11.2023 il ricorrente ha comunicato la disdetta delle polizze, chiedendo la restituzione dei ratei di premio non goduti;

- i premi sono stati restituiti;
- il 24.11.2023 le è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi in danno del ricorrente;
- il 3.1.2024 ha reso dichiarazione positiva relativa al saldo di conto corrente per un importo di € 20.212,44;
- in data 17.6.2024 le è stata notificata l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore del creditore, ed ha pertanto proceduto al trasferimento dell'importo a beneficio di quest'ultimo;
- il ricorrente non ha in seguito restituito l'importo del finanziamento;
- non è stato presentato un rituale reclamo; tuttavia, dal momento che in precedenza il ricorrente aveva presentato sul medesimo oggetto altro ricorso all'ABF, poi rinunciato, questo può valere come reclamo;
- nel merito, il ricorrente non ha prodotto la dichiarazione di recesso;
- anche a voler ritenere che il recesso sia stato tempestivamente esercitato, il ricorrente sarebbe comunque stato tenuto a restituire l'importo finanziato;
- la domanda, così come formulata, è inammissibile per consulenzialità e perché volta ad ottenere una pronuncia costitutiva e d'altra parte l'Arbitro è incompetente *ratione materiae* a decidere su questioni riguardanti l'esecuzione civile.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"la banca mi chiede la restituzione del finanziamento ma io non lo condivido...".

Parte resistente:

"in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, improcedibile e irricevibile il ricorso...nel merito, respingere il ricorso...".

DIRITTO

1. Vanno esaminate, per priorità logica, le questioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Nulla quaestio sulla mancanza di reclamo, in quanto è la stessa banca a riconoscere che il precedente ricorso a questo Arbitro, depositato il 21.7.2025, comunicato all'intermediario il 29.7.2025 e poi rinunciato, vale senz'altro come reclamo.

2. La banca eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso in quanto, alla luce della scarsa documentazione depositata dal ricorrente, la domanda rivestirebbe carattere consulenziale.

In proposito, i Collegi territoriali (v. per tutti Coll. Roma, dec. 4136/2025; Coll. Roma, dec. 3909/2025) hanno distinto sue ipotesi: quella in cui la domanda sia assolutamente generica e indeterminata, non essendo stati indicati in maniera chiara *petitum* e *causa* petendi, ovvero abbia carattere consulenziale (nel qual caso il ricorso è inammissibile) e quella in cui la domanda si circoscriva, ma carente sotto il

profilo probatorio (nel qual caso il Collegio può rigettare il ricorso nel merito, ovvero richiedere una integrazione istruttoria).

Nel caso di specie, il ricorso risulta sufficientemente determinato nel *petitum*, sia pure attraverso una riqualificazione della domanda, in sé formulata in maniera non chiara, come tesa all'accertamento della illegittimità della condotta della banca nel richiedere la restituzione del finanziamento; infatti, nell'ottica di una interpretazione estensiva dei poteri di riqualificazione della domanda attribuiti a questo Arbitro, anche alla luce della sua funzione sociale di strumento di ausilio che non presuppone conoscenze o assistenza tecnico-giuridica da parte del ricorrente, *"talvolta i Collegi ABF hanno preferito riqualificare domande volte ad ottenere una condanna ad un fare specifico, alla stregua di domande di accertamento della condotta illegittima tenuta dall'intermediario (Collegio di Roma, decisione n. 7741/2020; Collegio di Bologna, decisione n. 13375/2021)"* (Coll. Bologna, dec. 4864/2023); l'orientamento è tanto più valido quando, come nel ricorso in esame, il ricorrente non sia assistito da legale.

3. Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Anche a ritenere che il recesso dal contratto di finanziamento sia stato esercitato tempestivamente il 6.11.2023, come affermato dal ricorrente, quest'ultimo sarebbe stato comunque tenuto alla restituzione della somma, essendo ciò previsto sia nel contratto di finanziamento (art. 7) che nell'art. 125 *ter*, 2° co., TUB (cfr., su fattispecie analoga, Coll. Milano, dec. 14434/2022).

Né può eccepirsi che la restituzione sia stata resa impossibile dal blocco del conto corrente conseguente al pignoramento, essendo comunque onere del soggetto finanziato restituire la somma nei termini previsti, e non potendo la difficoltà nel procurarsi altrove la relativa somma costituire valida scusante per la mancata restituzione di una cosa fungibile come il denaro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE